

**D. P. R. 7 5 2002, n.129**  
**Regolamento Recante Ulteriore**  
**Modifica al Decreto del Presidente**  
**della Repubblica 30 aprile 1999, n.**  
**162, in Materia di Collaudo degli**  
**Ascensori.**

in G.U. n. 155 del 4-7-2002

**sommario**

Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

Note alle premesse:

Note all'articolo unico:

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;

Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunità di prevedere un termine più congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

**Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162**

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, è sostituito dal seguente:

"3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
- c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
- d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

## CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Marzano, Ministro delle attività produttive  
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie  
Frattini, Ministro per la funzione pubblica La  
Loggia, Ministro per gli affari regionali  
Sirchia, Ministro della salute  
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Visto, il Guardasigilli: Castelli  
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002  
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle  
attività produttive, registro n. 1 Attività produttive,  
foglio n. 344

## note

### **Note alle premesse:**

- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca:  
"Impianto ed esercizio di ascensori e di  
montacarichi in servizio privato".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24  
dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del  
regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre  
1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio  
di ascensori e montacarichi in servizio privato".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29  
maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione del  
regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in  
servizio privato".

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30  
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle  
funzioni prevenzionali e omologative delle unità  
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la  
prevenzione e la sicurezza del lavoro):

"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o  
trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli  
19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è  
attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982,  
all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei  
prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n.  
18, e dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833,  
nonché il controllo di conformità dei prodotti  
industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si  
intende la procedura tecnico-amministrativa con la  
quale viene provata e certificata la rispondenza del  
tipo o del prototipo di prodotto prima della  
riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del  
primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici  
prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della  
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai  
fini della qualità dei prodotti.

(Comma abrogato).

Le procedure e le modalità amministrative e  
tecniche, le specifiche tecniche, le forme di  
attestazione e le tariffe dell'omologazione sono  
determinate con decreti interministeriali dei  
Ministri dell'industria, del commercio e  
dell'artigianato, della salute e del lavoro e della  
previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.  
(Comma abrogato)."

- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268,  
reca:

"Riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e  
sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1,  
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18  
aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento  
concernente l'organizzazione, il funzionamento e la  
disciplina delle attività relative ai compiti  
dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del  
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24  
luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento per  
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE  
e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle  
legislazioni degli Stati membri relative alle  
macchine".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30  
aprile 1999, n. 162, reca: "Regolamento recante  
norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE  
sugli ascensori e di semplificazione dei  
procedimenti per la concessione del nulla osta per  
ascensori e montacarichi, nonché della relativa  
licenza di esercizio".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19  
ottobre 2000, n. 369, reca: "Regolamento recante  
modifica al decreto del Presidente della Repubblica  
30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli  
ascensori".

### **Note all'articolo unico:**

- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente  
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante  
"Regolamento recante norme per l'attuazione della  
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di  
semplificazione dei procedimenti per la  
concessione del nulla osta per ascensori e  
montacarichi, nonché della relativa licenza di  
esercizio", già modificato dal decreto del  
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n.  
369, recante "Regolamento recante modifica al  
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  
1999, n. 162, in materia di collaudo degli  
ascensori", come ulteriormente modificato dal  
decreto qui pubblicato, è il seguente:

"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo  
quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30  
giugno 1999, è consentito commercializzare e  
mettere in servizio gli ascensori conformi alle  
norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del  
presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono  
legittimamente commercializzati e messi in servizio  
i componenti di sicurezza conformi alle normative  
vigenti fino alla data di entrata in vigore del  
presente regolamento.

3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore  
del presente regolamento sono sprovvisti della  
certificazione CEE di conformità ovvero della  
licenza di esercizio, di cui all'art. 16 della legge 24  
ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al

*comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:*

*a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);*

*b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;*

*c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;*

*d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.*

*4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni."*

*- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 16 dicembre 1942.*